

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'EFTA

N. 447/14/COL

del 5 novembre 2014

che adotta linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [2016/487]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'EFTA,

visti l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 3, il punto 2 dell'allegato I e il punto 8 dell'allegato II dell'atto di cui al punto 3h del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, adattato all'accordo SEE dal protocollo 1,

visto l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in base al quale l'Autorità di vigilanza dell'EFTA (in appresso «l'Autorità») è incaricata delle funzioni che in applicazione del Protocollo 1 dell'accordo SEE derivano dagli atti di cui agli allegati del medesimo accordo, come specificato nel Protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

visto l'articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in base al quale l'Autorità è incaricata di determinate funzioni corrispondenti alle funzioni della Commissione europea,

vista la decisione del Collegio n. 198/10/COL che conferisce al membro del Collegio competente per la sicurezza generale dei prodotti la facoltà di: 1) presentare un progetto di linee guida al competente comitato EFTA «Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni» (in appresso «il Comitato») ⁽²⁾; 2) adottare linee guida relative alla gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» (in appresso «le linee guida RAPEX») dopo aver sentito in merito il Comitato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e del punto 8 dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, la Commissione europea elabora e regolarmente aggiorna le linee guida RAPEX.

Con decisione 2010/15/UE ⁽⁴⁾ la Commissione europea ha adottato linee guida RAPEX modificate, abrogando quelle previamente adottate con decisione 2004/418/CE della Commissione ⁽⁵⁾. Con decisione 396/10/COL, del 19 ottobre 2010, l'Autorità ha adottato linee guida RAPEX equivalenti.

¹⁾ GUL 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ Il Comitato EFTA «Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni» istituito dalla decisione n. 4/2012/SC del comitato permanente degli Stati EFTA, del 26 ottobre 2012.

⁽³⁾ Ibid.

⁽⁴⁾ Decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2004/418/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce orientamenti per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 83).

